

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRESIDENZA

ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

TRA

il Ministro della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del delegato, dott. Francesco Monastero, Presidente del Tribunale ordinario di Roma,

E

Roma Capitale, nella persona della dott.ssa Laura Baldassarre Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale.

Premesso

che, in forza dell'art. 54 D. Lgs 28 agosto 2000, n.274, il Giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il p.m., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella *del lavoro di pubblica utilità*, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, secondo l'art. 73 comma 5 *bis* D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il Giudice, in caso di reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella *del lavoro di pubblica utilità* di cui all'art. 54 D. Lgs. n. 274/2000, cit., secondo le modalità ivi previste;

che, giusto l'art. 165 comma 1 c.p., il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, e che il comma 2 del medesimo art. 165 impone al Giudice, quando concede per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, di subordinare la concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi di cui al precedente comma e, quindi, anche ed eventualmente alla prestazione di attività a favore della collettività di cui al comma 1;

che l'art. 186 comma 9 *bis* c.d.s. prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 2 *bis* del medesimo articolo, la pena detentiva e pecuniaria inflitta o applicata a chi ha guidato in stato di ebrezza può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del *lavoro di pubblica utilità* di cui all'articolo 54 del D. Lgs. n. 274/2000, cit., secondo le modalità ivi previste, consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che, in forza dell'art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67 il Giudice, su richiesta dell'imputato, può sospendere il procedimento e disporre la *messa alla prova* (MAP), sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna (UIEPE). La sospensione del procedimento con *messa alla prova* è subordinata all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti e organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. In conformità alla disciplina sul contenuto delle convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità per la messa alla prova, prevista dal decreto 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia e dal decreto ministeriale 9 settembre 2015 di conferimento di delega di stipula delle convenzioni ai Presidenti dei Tribunali, riportante anche schema di convenzione, si prevede anche specifica regolamentazione del lavoro di pubblica utilità con riferimento alla sola MAP all'articolo 7 della presente convenzione;

che l'art. 2 comma 1, D. M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 D. Lgs. n. 274/2000, nonché il D. M. 9 settembre 2015, emanato in osservanza dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 cit., stabiliscono che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministro della Giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati in premessa;

che il Ministero della Giustizia, con atto in data 16 luglio 2001 e con atto 9 settembre 2015, ha effettivamente delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in ordine ai casi indicati in premessa;

che tra le suindicate parti è vigente apposita convenzione stipulata in data 10.05.2012 con scadenza il 09.05.2017, afferente il lavoro di pubblica utilità per tutti i casi indicati in premessa, fatta eccezione per la MAP, per la quale si procede per la prima volta alla stipula di idonea convenzione con il presente atto;

che, alla luce della proficua collaborazione tra Tribunale e Roma Capitale in materia di giustizia riparativa, come stipulato nella precedente Convenzione 2007 e rinnovata nel 2012 le parti convengono di disporre il rinnovo della predetta convenzione e di estenderla con specifica disciplina anche all'ipotesi di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato.



Considerato

che gli enti e le organizzazioni di cui all'allegato A, già convenzionati con il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, rientrano tra quelli indicati nell' art. 54 del D. Lgs. n. 274/2000 cit., e ai sensi dell'art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67.

Tanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Attività da svolgere

1. Roma Capitale consente che fino ad un massimo di n. 550 soggetti che devono svolgere il lavoro di pubblica utilità nei casi indicati in premessa, prestino attività non retribuita in favore della collettività presso strutture e/o sedi capitoline, ovvero presso enti e associazioni di volontariato e della cooperazione sociale all'uopo individuati e convenzionati con la stessa.
2. L'attività non retribuita in favore della collettività di cui al comma 1 verrà svolta in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26/3/2001 e con quanto previsto dal D.M. 8 giugno 2015 n. 8, in particolare avrà per oggetto:
 - a. prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di alcoldipendenti, tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, persone con disabilità, malati, anziani, minori o stranieri;
 - b. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
 - c. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
 - d. prestazioni di lavoro per la fruibilità del patrimonio culturale ed archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
 - e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
 - f. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del soggetto nei confronti del quale è stato disposto il lavoro di pubblica utilità.

ART. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal Giudice in merito alle modalità e alla durata della misura e secondo le modalità esecutive previste nell'Allegato B in accordo con Roma Capitale. Per quanto riguarda la MAP, ad integrazione, si rinvia a quanto indicato all'articolo 7 della presente convenzione.

ART. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il soggetto indicato dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 e più in generale il referente di Roma Capitale per il Tribunale e per l'UIEPE, incaricato anche di rappresentare eventuali criticità e problematiche in ordine alla gestione dei lavori socialmente utili da parte del predetto ente pubblico territoriale, è il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale, o suo delegato, coadiuvato dal referente Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti di Roma Capitale, operante presso la Direzione Accoglienza e Inclusione dello stesso Dipartimento, e dal Servizio di Segretariato Sociale.

Il Servizio di Segretariato Sociale, sotto la supervisione del referente Ufficio di Roma Capitale, avrà l'incarico di sovrintendere e coordinare l'attività lavorativa dei singoli individui informando delle eventuali criticità e problematiche ed impartendo adeguate istruzioni agli enti o alle organizzazioni presso i quali l'attività lavorativa socialmente utile viene svolta, raccordandosi, infine per tutte queste attività, per il tramite del referente Ufficio di Roma Capitale, con l'UIEPE, se il lavoro di pubblica utilità venga esercitato nell'ambito dell'esecuzione della messa alla prova.

Roma Capitale si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali criticità e problematiche inerenti le attività di pubblica utilità di cui in premessa. Ancora, Roma Capitale informerà per via telematica con costante aggiornamento il Presidente del Tribunale e l'UIEPE sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento delle persone al lavoro di pubblica utilità e per indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

L'individuazione del lavoro di pubblica utilità verrà effettuata, di concerto con l'imputato, dall'UIEPE, a cui l'Ufficio referente di Roma capitale, sulla base dell'istruttoria del Servizio di Segretariato Sociale, avrà proposto opportune soluzioni lavorative all'interno degli enti di cui all'allegato A.


ART. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente ospitante si impegna ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, e morale dei soggetti sottoposti a misura; sarà cura dell'Amministrazione, in collaborazione con l'ente ospitante, verificare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dal provvedimento del Giudice.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei diritti fondamentali o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone la legge.

Roma Capitale si impegna affinché ai condannati o imputati venga garantito quanto contemplato nell'art. 54 D. Lgs 274/2000 comma 3 nonché quanto previsto dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 e dai Decreti ministeriali 8 giugno 2015 n. 8 e 9 settembre 2015.



ART. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente ospitante di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.

E' obbligatoria ed è a carico di Roma Capitale l'assicurazione dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità contro gli infortuni e le malattie professionali ed in ordine alla responsabilità civile verso terzi. Gli oneri relativi alla predetta copertura assicurativa sono a carico di Roma Capitale fino a che l'INAIL non comunichi l'assunzione del relativo onere a favore dei soggetti svolgenti il lavoro socialmente utile nei casi di messa alla prova e di esecuzione in alternativa alle pene detentive e pecuniarie di cui all'articolo 73 comma 5 bis del DPR 309/1990 e di cui all'articolo 186 c.d.s.

ART. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

Roma Capitale, ovvero l'Ente presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la misura, le eventuali violazioni degli obblighi della persona sottoposta a misura come previsto dalla legge.

I soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, terminata l'esecuzione della pena dovranno redigere ed inviare agli organi di competenza, per il tramite del referente di Roma Capitale per il Tribunale e per l'UIEPE di cui al comma 1 dell'articolo 3, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi da parte della persona sottoposta a misura. Tale relazione dovrà essere controfirmata dal Legale Rappresentante dell'Organismo che gestisce il Servizio di Segretariato Sociale e vistata dal referente Ufficio di Roma Capitale.

ART. 7

Modalità esecutive in caso di messa alla prova

In caso di svolgimento di lavoro di pubblica utilità nell'ambito dell'esecuzione della messa alla prova ogni Ente o Organizzazione di cui Roma Capitale si avvalga dovrà comunicare direttamente all'UIEPE, per il tramite del referente Ufficio di Roma Capitale, il nominativo del referente interno per ogni singolo soggetto avviato all'attività socialmente utile; il referente interno avrà il compito di coordinare la prestazione lavorativa dell'imputato e di impartire le relative istruzioni. I referenti interni si impegnano a segnalare immediatamente anche per le vie brevi all'UIEPE, oltre che al Servizio di Segretariato Sociale e al referente di Roma Capitale, l'eventuale rifiuto a svolgere le prestazioni di pubblica utilità da parte di soggetti ammessi alla prova e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti nel programma di trattamento sottoscritto. I referenti interni segnaleranno inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa di cui all'articolo 3 comma 6 del D.M. 8 giugno 2015 n. 8; in tal caso, d'intesa tra le parti verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa da rendere nel termine fissato dal Giudice ai sensi dell'art.

464 *quinquies* del codice di procedura penale. I referenti interni, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato al referente Ufficio di Roma Capitale e all'UIEPE, che, a sua volta, assicurerà le comunicazioni all'Autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'articolo 141 *ter* commi 4 e 5 del Decreto legislativo 28 luglio 1998 n. 271.

L'Ente o l'Organizzazione di cui si avvale Roma Capitale consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'UIEPE e di Roma Capitale incaricati di svolgere attività di controllo, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronica, che l'ente o l'organizzazione si impegna a predisporre. L'UIEPE, a tal fine, comunicherà all'Ente ospitante il nominativo del funzionario incaricato a seguire l'andamento della prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

ART. 8

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministro della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato o da parte di Roma Capitale. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate e sottoscritte dalle parti.

ART. 9

Durata della convenzione


La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data della sottoscrizione della stessa.


Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati, nonché al Ministro della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova.

Roma, **17 0 MAG. 2017**

PER ROMA CAPITALE





IL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE DI ROMA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Francesco Monastero

ALLEGATO A

ENTI CONVENZIONATI (aggiornato al 30 aprile 2017)

- ROMA CAPITALE SERVIZIO GIARDINI - DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTE
- FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA - Presidente Consiglio Amministrazione Federico Coccia - Viale del Giardino Zoologico, 20, 00197 - Roma.
- ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE
- MUNICIPIO I
- MUNICIPIO III
- ISTITUTO DI MEDICINA SOLIDALE ONLUS – Associazione culturale senza scopo di lucro, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, Rappresentante legale Paolo Perino, nato a l’Aquila l’08/01/1960 – Sede Legale Via Esperide, 43 – Roma.
- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “AIN KARIM” – Casa famiglia diffusa – Presidente Paola La Martina, nata a Enna il 18/11/1952, Sede Legale Via di Galla Placidia, 63 – Roma.
- CENTRO MUTILATINI DI DON ORIONE – gestito dall’Ente ecclesiastico Provincia Religiosa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo dell’Opera Don Orione della Congregazione della “Piccola Opera della Divina Provvidenza” civilmente riconosciuto con D.P.R. del 14 ottobre 1969, n. 897, iscritto al n. 742/1.987 del registro delle persone giuridiche private presso la Prefettura di Roma. Direttore Don Ivaldo Borgognoni, nato a Ischia di Castro (VT) il 29/03/1951, Sede legale Via della Camilluccia 112/120 – 00135 Roma.
- COOPERATIVA AGRICOLA DI INTEGRAZIONE SOCIALE C.A.D.I.S., Presidente Livia Fiorletta, nata a Roma il 25/06/1980, Sede legale Piazza Ambrosini, 72 Roma.
- CONSORZIO CITTA' DELL'ALTRA ECONOMIA – Presidente Andrea Ferrante nato a Siracusa il 25/06/1965 - Largo Dino Frisullo snc 00153 – Roma.
- CIRCOLO SAN PIETRO – Associazione pubblica di fedeli della Diocesi di Roma, iscritta al n° 1 del Registro delle Associazioni di Volontariato dello Stato della Città del Vaticano, Pres. Leopoldo Torlonia, nato il 14/01/1953 a Roma, Piazza San Callisto, 16 Roma.
- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FIORE DEL DESERTO: Presidente Vittoria Quonda Matteo, nata a Lecco il 12/09/1970, Sede Legale Via Nomentana, 1367, 00137 Roma.
- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE CIAMPACAVALLLO ONLUS - Presidente Alberto Broccatelli, nato a Marino il 20/07/1979, Sede Legale Via dell'Acqua Acetosa 89 – 00043 Ciampino .
- A.S.D. CIAMPACAVALLLO ai Castelli – Rappresentante Legale e Presidente Dr. Gabriele Sanna, nato a Nuoro il 24/04/1970, Sede legale Via della Sforzesca, 12 – 00040 – Lanuvio.

- VILLA MARAINI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Presidente Massimo Perorri, nato a Roma il 30/01/1957, Sede legale Via Bernardino Ramazzini, 31 – 00100 Roma RM.
- AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – legale Rappresentante Magrini Fabio, nato a Roma il 13/09/1963, Sede Legale Vicolo Vicinale, 5 Roma.
- ASSOCIAZIONE CAPITOLINA ONLUS – Presidente Francesca Sandri Rebecchini, nata a Roma il 15/04/1962, Sede legale Viale Giuseppe Mazzini, 6.
- AVISS VILLALBA GUIDONIA (ASSOCIAZIONE VOLONTARI VILLALBA INIZIATIVE SOCIALI) - Presidente Gatti Stefano, nato il 13/12/1954 a Roma, Sede Legale Via Calabria, 8 Villalba Guidonia.
- ISTITUTO ROMANO S. MICHELE – Commissario Regionale Riccardo Casilli, nato il 28/12/1973, Sede legale Piazza Sant'Antonio Tosti, 4 Roma.
- CROCE ROSSA ITALIANA FIUMICINO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE – Presidente Stefano Salvinelli, nato a Roma il 22/12/49, Sede legale Via Vistola, 29 Fiumicino.
- FONDAZIONE ANIA – Presidente Bianca Maria Farina, nata a Roma il 22/12/1941, Sede Legale Via San Nicola da Tolentino 72 - Roma.
- CARITAS CAMPAGNANO – Legale Rappresentante della Parrocchia San Giovanni Battista, Don Renzo Tanturli – nato a Ronciglione (VT) il 23/03/1941, Via Sant'Alessandro Vescovo di Baccano snc 00063 Campagnano di Roma.
- COOPERATIVA SPECIAL SERVIZI - Cooperativa sociale onlus – Presidente Federigi Eugenia, nata a Massa il 20/02/1964 Sede legale Via Luigi Maglione, 39 Roma.
- MAGLIANA 80 ONLUS – Presidente e legale Rappresentante Dr.ssa Cristina Parpagioni, nata a Roma il 21/03/1968, Sede Legale Via Vaiano, 23 00146 Roma.
- IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE - Coop. Soc. a.r.l, Legale Rappresentante Roberto Campacci, nato a Forlì il 19/07/1970, Sede legale Viale Europa 254, Cesena.

La presente lista è da considerarsi aperta ed in aggiornamento costante, sarà cura del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale comunicare tempestivamente al Tribunale di Roma la sottoscrizione di nuovi atti convenzionali.



ALLEGATO B

MODALITA' DI INSERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

Azioni previste:

Individuazione degli enti ospitanti sulla base del criterio di lavoro socialmente utile (il progetto tende ad offrire opportunità di inserimento in lavori di pubblica utilità alle persone sottoposte a misura, offrendo un servizio di accompagnamento alla rete dei servizi socio-sanitari di Roma Capitale). Detta attività sarà istruita dal Servizio di Segretariato Sociale che la sottoporrà al referente Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti operante presso la Direzione Accoglienza e Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale di Roma Capitale.

Modalità di applicazione della legge:

Le modalità di applicazione di tale decreto fanno riferimento ai seguenti criteri:

- il giudice applica tale misura solo su richiesta dell'imputato;
- la misura di tale lavoro non può essere inferiore a dieci giorni né superiore ai due anni;
- l'attività lavorativa si deve svolgere solo nell'ambito della provincia in cui risiede la persona sottoposta a tale misura;
- comporta non più di sei ore di lavoro settimanali (non più di otto ore giornaliere nel caso della MAP) da svolgere con modalità che non pregiudichino le esigenze fondamentali della persona;
- il giudice può autorizzare su richiesta della persona interessata un orario superiore alle sei ore settimanali (fatta eccezione per la MAP secondo quanto indicato al punto che precede);
- gli Organi di polizia giudiziaria, la pubblica sicurezza e l'U.I.E.P.E. del Ministero di Giustizia sono incaricati di controllare la regolare prestazione del lavoro di pubblica utilità e degli obblighi connessi;
- terminata l'esecuzione della misura spetta al soggetto incaricato la relazione finale che documenta il suo regolare svolgimento. Detta relazione deve essere controfirmata dal Legale Rappresentante dell'Organismo che gestisce il Servizio di Segretariato Sociale e vistata dal referente Ufficio di Roma Capitale (per la MAP si rinvia a quanto indicato all'art. 7 della Convenzione).

Inserimento:

Il compito di inserire gli individui nelle attività spetta al referente Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti di Roma Capitale, coadiuvato dal Servizio di Segretariato Sociale, al quale spetta anche la redazione della relazione finale, nei termini di cui all'art. 6. Lo stesso organismo dovrà tempestivamente segnalare al referente di Roma Capitale per il Tribunale e per L'UIEPE, per il tramite del referente Ufficio e direttamente al Tribunale le inadempienze del condannato (per la MAP si rinvia a quanto indicato all'art. 7 della Convenzione). L'attività potrà essere svolta presso un Ente convenzionato con il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute – Roma Capitale (All. A).

Fase I - segnalazione

Il primo contatto avviene tra soggetto nei confronti del quale è stato disposto il lavoro di pubblica utilità e Servizio di Segretariato Sociale, anche per il tramite del referente Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti di Roma Capitale: tale segnalazione può pervenire dal Tribunale di Roma,

dal legale di fiducia, dall'UIEPE o dal soggetto sottoposto a misura. In ogni caso, il Servizio di Segretariato Sociale informa senza indugio l'Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti di Roma Capitale

Fase II – presa in carico

Nel momento della presa in carico viene compilata una scheda che servirà alla stesura delle relazioni di avvio, monitoraggio e relazione finale da inviare al Tribunale secondo le procedure di cui all'art. 6 (per la MAP si rinvia a quanto indicato all'art. 7 della convenzione). Detta scheda sarà curata dal Servizio di Segretariato Sociale sulla base delle informazioni che periodicamente verranno fornite dall'ente ospitante sulla persona.

